



# **CITTÀ DI MANFREDONIA**

PROVINCIA DI FOGGIA

**ASSESSORATO ALL'URBANISTICA**

*ASS. PROF. MATTEO PALUMBO*

## **REGOLAMENTO**

***PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI, DEHORS E ALTRI  
MANUFATTI DI ARREDO URBANO.***



Piazza del Popolo, 8 - 71043 Manfredonia (FG) - tel +39 0884.519293 - fax +39 0884.519293

[www.comune.manfredonia.fg.it](http://www.comune.manfredonia.fg.it)

## Sommario

PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI, DEHORS E ALTRI MANUFATTI DI ARREDO URBANO.....	1
Sommario.....	2
PREMESSA.....	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
TITOLO II – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
TITOLO III A – caratteristiche degli interventi “chioschi”.....	5
TITOLO III B – caratteristiche degli interventi per i “dehors”.....	7
TITOLO iv – DISPOSIZIONI finali e norme transitorie.....	9
allegato a.....	12
ALLEGATO A/1.....	12
6.TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	13
ALLEGATO B.....	13

## PREMESSA

1. La presente normativa ha come scopo la regolamentazione per la installazione delle strutture semifisse (chioschi e dehors) e altri manufatti per l'arredo degli spazi per il ristoro all'aperto in aree pubbliche e private, in funzione di un inserimento corretto nell'ambiente (centro storico, urbano e periferia). Pertanto, oltre a disciplinare le nuove realizzazioni, si propone di adeguare anche le esistenti.
2. Essa si articola in quattro parti, di cui la prima detta le disposizioni generali e le definizioni concettuali inerenti gli interventi urbanistici, la seconda stabilisce l'iter procedurale per il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e definisce le linee guida per la realizzazione degli interventi, la terza disciplina le caratteristiche tecniche degli interventi, la quarta disciplina **il regime** transitorio.
3. Il presente regolamento non è in contrasto con le norme tecniche degli strumenti urbanistici generali vigenti; in caso di discordanza tra le normative, prevalgono quelle di rango superiore.
4. Gli interventi dovranno comunque essere conformi al Piano di Zonizzazione Acustica ed al Piano delle Coste (la normativa di quest'ultimo prevale sulla zona demaniale marittima).

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 Ambito di applicazione e contenuto del regolamento.*

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il territorio del Comune di Manfredonia e definiscono le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi e dei dehors e altri manufatti per l'arredo degli spazi per il ristoro all'aperto, le possibili ubicazioni e le procedure per il rilascio del permesso di costruire.
2. La collocazione, temporanea o pluriennale, nell'ambito del territorio comunale, di chioschi e ogni tipo di arredo urbano, così come consentito negli articoli seguenti, anche se consistente in modifiche di manufatto preesistente, è subordinata al preventivo permesso di costruire, in conformità con le seguenti disposizioni.

### *Art. 2 Suddivisione ambientale del territorio*

1. Ai fini della ubicazione dei chioschi, dehors e altri manufatti per l'arredo degli spazi per il ristoro all'aperto il territorio comunale risulta suddiviso in:
  - ZONA A, ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva;
  - ZONA B, ove si opera secondo criteri di progettualità ed innovazione.
2. La ZONA A, formata dalle porzioni di territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali, in coerenza con le previsioni del P.R.G., comprende:
  - Il centro storico;
  - Zone urbane storico ambientali (Siponto);
  - Aree del demanio marittimo, ad esclusione degli stabilimenti balneari e delle coste;
  - Parchi e giardini pubblici (anche V. P. U., V.P.R.A. e R.A. di PRG), ad esclusione della Pineta di Siponto;
  - Porzioni di territorio vincolate ai sensi della L. 1089/39 e della L. 1497/39;
  - Litorale sud;
  - Montagna (Zone A, B, e AB).
3. La ZONA B comprende:
  - Rimane territorio comunale;
  - Borgo Mezzanone;

## TITOLO II – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

### *Art. 3 Definizione di "Chiosco"*

1. Ai fini del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dal Comune di Manfredonia (Ufficio Demanio e Patrimonio), ovvero su suolo privato, in aree a tal fine destinate.
2. In funzione della durata della autorizzazione si possono configurare sostanzialmente due tipologie di chioschi:
  - a) stagionale: per richieste fino a mesi 7;
  - b) pluriennale: per richieste superiori all'anno solare.

### *Art. 4 Definizione di "Dehor"*

1. Per dehor si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico e/o privato. Esso delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

2. Sono componenti dei dehors: tavoli, sedie, poltroncine, fioriere ed elementi di delimitazione, pedane, apparecchi riscaldanti e refrigeranti, stufe ad irraggiamento, impianto di illuminazione, ombrelloni e coperture, cestini per i rifiuti.
3. I dehors sono adiacenti o non all'esercizio commerciale.
4. I dehors non potranno essere associati ai chioschi.
5. In funzione della durata dell'autorizzazione vi sono due tipologie di installazione:
  - a) stagionale: per richieste fino a mesi 7;
  - b) pluriennale: per richieste superiori all'anno solare.

#### Art. 5 Procedura amministrativa per nuove installazioni di chioschi e dehors

1. Gli interventi di nuova realizzazione di chioschi e dehors (ad esclusione di sedie, tavolini e ombrelloni, per i quali sarà sufficiente la sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico), pluriennali o stagionali, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire e debbono rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del Dlgs 285/92 e dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.96 e sue modificazioni.
2. Al fine dell'ottenimento del permesso di costruire di cui ai commi precedenti, l'interessato dovrà presentare istanza in bollo rivolta al Comune di Manfredonia, VII Settore Urbanistica ed Edilizia, corredata della documentazione indicata nell'allegato B.
3. Le domande devono contenere l'indicazione esatta della superficie di suolo pubblico da chiedere in concessione e la durata richiesta.
4. La concessione di suolo pubblico dovrà riportare l'area relativa al manufatto comprensiva dell'area di pertinenza.
5. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata, a servizio del chiosco o dell'attività commerciale. Compatibilmente con il rispetto dello stato dei luoghi è consentita l'occupazione di un'area non superiore a 100 mq (comprensiva della superficie del chiosco) dello spazio fruibile intorno al chiosco.
6. Per le strutture ricadenti nel centro storico e del tipo pluriennali sarà necessario il parere favorevole della soprintendenza.

#### *Art.6 Inizio e ultimazione dei lavori per i chioschi e dehors*

1. L'inizio dei lavori è subordinato a sopralluogo congiunto del tecnico del comune e di quello di parte, con redazione del verbale di allineamento e quote.
2. Alla fine dei lavori è fatto obbligo agli intestatari del permesso di costruire di inviare una comunicazione completa di idonea documentazione fotografica che servirà all'ufficio per l'aggiornamento dell'archivio dei chioschi e dei dehors.
3. Entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori deve essere richiesto il certificato di agibilità (per i chioschi e per i dehors pluriennali), che sarà rilasciato previo sopralluogo dei tecnici del Comune nei termini previsti dalla legge.

#### *Art. 7 Rinnovi*

1. Per il rinnovo di permessi stagionali e pluriennali relativi a chioschi, dehors, e altri manufatti per l'arredo degli spazi per il ristoro all'aperto gli intestatari del permesso di costruire potranno rinnovare il titolo abilitativo con la sola comunicazione e con la copia del nuovo contratto di occupazione di suolo pubblico. In questo caso il parere degli uffici preposti al controllo di dette installazioni deve essere espresso nel termine perentorio di 30gg. La mancata comunicazione all'interessato di elementi ostativi al rinnovo del permesso dà luogo al silenzio assenso.

2. E' necessario invece procedere ad una nuova istruttoria, come previsto nei precedenti articoli, se trattasi di modifiche sostanziali al chiosco, ai *dehors* o agli elementi di arredo urbano.

### **TITOLO III A – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI “CHIOSCHI”**

#### *Art. 8 Caratteristiche del chiosco*

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi dovranno rispondere a quanto specificatamente previsto nell'allegato “B”; all'interno di tale gamma è possibile scegliere in sede progettuale il manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto.
2. Le dimensioni planimetriche dei chioschi di forma poligonale o circolare dovranno avere l'abitacolo inscritto in una circonferenza del diametro massimo di m 6,00;
3. I chioschi di forma rettangolare non potranno superare i 30 mq **lordi** (comprensivi dei servizi igienici).
4. La copertura del chiosco deve essere realizzata in maniera tale da garantire i passanti dal riverso delle acque piovane. Il loro smaltimento avverrà per mezzo di canaletta e pluviale integrati nella struttura (non in vista) sfocianti direttamente sulla pavimentazione stradale.
5. Il chiosco deve esser dotato obbligatoriamente di servizi igienici interni **collegati con la pubblica fognatura**. Tale obbligo viene meno se trattasi di chioschi complementari ad altre attività commerciali già dotate di servizi igienici.
6. L'onere del ripristino dei sedimi stradali manomessi è a carico del titolare della concessione, con esecuzione a norma dell'art. 9 del “Regolamento per la esecuzione di interventi nel sottosuolo e soprassuolo stradale di proprietà comunale”.
7. Salva diversa pattuizione, a semplice richiesta del Comune, il concessionario è tenuto allo spostamento, alla modifica o alla rimozione dei chioschi insistenti sul soprassuolo e degli eventuali impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.

#### *Art. 9 Interventi di manutenzione su chioschi esistenti*

1. Sono oggetto di sola comunicazione, da inviarsi al VII Settore – Urbanistica ed Edilizia almeno 30 gg. prima della esecuzione, i lavori di manutenzione ordinaria delle strutture e dei singoli elementi che compongono i chioschi già conformi alla presente normativa, senza cambiamento dei materiali precedentemente autorizzati.
2. Per gli interventi, per i quali è prevista la sola comunicazione, si dovrà dimostrare la rispondenza **con foto** tra lo stato preesistente e le opere da realizzarsi.

#### *Art. 10 Tipologie dei siti e criteri di collocazione*

1. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta.
2. Nella Zona “A” la collocazione del chiosco, **sia pluriennale, sia temporaneo**, non sarà concessa:
  - dove la sua presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestata su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
  - dove occorra garantire e valorizzare segni urbanistici ed edilizi qualificanti l'ambiente urbano;

- nelle principali piazze;
  - addossato o ancorato all'edificio.
3. In ogni caso, fatti salvi i chioschi esistenti muniti di autorizzazione (senza possibilità di ampliamento), non saranno consentiti chioschi nelle seguenti zone:
- Piazza del Popolo;
  - Piazza Giovanni XXIII;
  - Largo Celestini;
  - Largo Don Antonio Ricucci;
  - Piazza Seminario;
  - Prospetto Castello;
  - Largo Campanile;
  - Largo Clemente;
  - Piazzale Nicastro;
  - Piazza delle eroine sconosciute già Largo delle Fosse;
  - Piazza Mercato;
  - Piazza Santa Maria Regina
  - Pineta di Siponto.
4. In zona omogenea "Fascia demaniale", valgono le indicazioni del PRG e della normativa specifica del demanio marittimo.
5. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando non in contrasto con il Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.
6. Le proposte di installazione dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati ed altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio.
7. Il chiosco non sarà ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio ambulante.
8. I chioschi nella Zona "B" potranno essere collocati esclusivamente:
- nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
  - su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. La installazione dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3.00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e ad una distanza non inferiore a metri 12.00 dalle intersezioni stradali.
  - nelle aree destinate a verde attrezzato, a condizione che il chiosco insista su una superficie, pavimentata, almeno 15 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. Eccezionalmente, nel caso il chiosco penalizzi per estensione il patrimonio verde del Comune, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare, secondo quanto stabilito da valutazioni dell'ufficio competente, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento o, in alternativa, in aree verdi attigue.
9. I chioschi possono essere collocati su marciapiede esistente o appositamente creato a condizione che sia mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a 2.00 mt. e sia garantita l'accessibilità a tali strutture da parte di soggetti portatori di handicap.

## TITOLO III B – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI PER I “DEHORS”

### *Art. 11 Caratteristiche dei dehors*

1. Nella progettazione dei dehors si dovrà porre sempre la massima attenzione a non limitare le visuali panoramiche e a qualificare e caratterizzare lo spazio urbano in cui saranno inseriti.
2. I componenti utilizzati non dovranno mai arrecare intralcio né visivo, né pedonale.
3. I dehors dovranno essere mantenuti in perfetto stato di ordine e decoro ed essere conformi nel tipo e nelle dimensioni a quelli stabiliti.
4. I “dehors”, dal punto di vista strutturale, si distinguono in “chiusi” e “aperti”.
- k) Sono definiti dehors chiusi quelli le cui strutture sono completamente chiuse e collegate all’attività commerciale. Le pannellature laterali potranno essere realizzate in vetro, plexiglass o materiali plastici, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie.
- l) Sono definiti dehors aperti quelle le cui strutture sono parzialmente chiuse, nel rispetto del presente regolamento. Dette strutture devono essere delimitate nei seguenti modi:
  - paletti collegati tra loro con corda non metallica;
  - semplici ringhiere lineari in acciaio verniciato, ovvero in legno naturale, smaltato o decappato in tonalità chiare (evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale): altezza max 110 cm;
  - pannelli vetrati altezza max 160 cm (interamente vetrati ovvero con la parte inferiore tamponata ad altezza max 80 cm), con specchiatura in vetro infrangibile. Sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza.
5. Il dehor potrà avere un fronte pari a quello dell'esercizio commerciale (limiti da desumere dalle planimetrie catastali) e una profondità non superiore a metri 5,00. In casi diversi sarà valutato dall’ufficio ogni singolo caso, a secondo delle norme vigenti e del codice della strada le dimensioni dei dehors potranno essere incrementate non oltre il 30% qualora non interferiscono con altri obblighi o divieti.  
Nel caso il dehor preveda strutture ancorate alla parete di un fabbricato, si dovrà ottenere l'assenso dei proprietari dello stabile, alla realizzazione della struttura.
6. La struttura dovrà essere in legno naturale o metallica in colori armonizzati con l’ambiente circostante.
7. Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore, di 240 cm e massima di 270.
8. Le tipologie di copertura dei dehors consentite sono le seguenti:
  - i) ombrelloni del tipo a palo centrale o a palo laterale;
  - j) copertura in telo opaco in doppio cotone impermeabilizzato in tinta unita di colore armonizzato con l’ambiente circostante;
  - k) struttura con copertura del tipo con soffitto piano o a capanna, con falde tendenzialmente uguali, con sovrapposto telo, lamelle orientabili e/o policarbonato.
9. Le strutture dovranno garantire idonee condizioni microclimatiche interne.
10. Per il fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni si devono prevedere piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente. Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehor.
11. Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehor, quali balaustre, statue, lampioncini, etc..



12. Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore.

13. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehor. Per ogni esercizio commerciale le coperture saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche, colori e personalizzazioni.

14. Al di sotto dei dehors coperti non è consentito posizionare, anche se temporaneamente, attrezzature varie per l'esercizio dell'attività (cucine, forni, lavandini o altro).

15. In presenza di irradiator di calore, i materiali utilizzati per le coperture delle strutture dovranno essere costituiti da materiale di reazione al fuoco non superiore a 1 (Dm 26/06/1984 e ss.mm.ii.).

16. I dehors devono essere conformi alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

17. Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare le norme, le disposizioni igienico-sanitarie e quanto stabilito dalla Pubblica amministrazione.

#### *Art. 12 Tipologie dei siti e criteri di collocazione*

1. Sono escluse le aree prospicienti le facciate degli edifici pubblici o privati di carattere monumentale.
2. Non è consentito occupare spazio e installare dehors in prossimità di intersezioni viarie. Qualora la distanza dall'intersezione sia inferiore a cinque metri, sarà vincolante il parere del Comando di polizia Locale.
3. L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei dehors devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso.
4. Non è consentito installare dehors se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da traffico veicolare.
5. Le occupazioni devono comunque mantenere una distanza pari ad almeno ml 2.00 da altre occupazioni contigue.
6. Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento. In prossimità degli edifici, di particolare pregio architettonico, devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze per quanto riguarda le tipologie, i materiali e i colori di copertura e di arredo.
7. I dehors autorizzati devono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'esercizio commerciale, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dai dehors.
8. In ogni caso non saranno consentiti dehors nelle seguenti zone:
  - a) In Piazza del popolo;
  - b) In Piazza Giovanni XXIII;
  - c) Corso Manfredi ad esclusione di Largo D. Antonio Ricucci;
  - d) Via Maddalena;
  - e) Pineta di Siponto.

#### *Art. 13 Vasi e fioriere.*

1. Vasi e fioriere sono consentiti solo come elementi di arredo e non come elementi di delimitazione.
2. L'altezza massima della base delle fioriere non deve superare i 50 cm e l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non deve superare m 1,50.

3. Il materiale per le fioriere deve essere scelto in armonia con le altre componenti del dehor e con l'ambiente circostante. I materiali ammessi per le fioriere e i vasi ornamentali sono i seguenti: pietra arenaria, legno, rame o ghisa al naturale, acciaio corten.
4. Le fioriere devono essere opportunamente curate e pulite.
5. Non è ammesso l'impiego di essenze con spine nel fusto o nelle foglie e di piante velenose.
6. Non sono ammesse piante artificiali.

#### *Art. 14 Tavolini e sedie*

1. Le attrezzature da collocarsi all'interno dello spazio pubblico chiesto in concessione, tra cui tavoli e sedie, dovranno essere mantenute sempre in stato decoroso.
2. I tavoli e le sedie dovranno essere realizzati con materiale di pregio, con disegno semplice e senza alcun tipo di decoro sul piano e coordinati con la struttura.
3. L'area concessa dovrà essere delimitata con paletti collegati tra loro con corda non metallica;
4. Non è soggetta ad alcuna autorizzazione la collocazione di tavolini (massimo n. 4) e relative sedie a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, che non preveda nessuna delimitazione.

#### *Art. 15 Ombrelloni*

1. L'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, per la esiguità dell'impatto e per la provvisorietà della presenza.
2. E' consentito installare ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie, costituiti da struttura in legno e copertura in tela grezza di unica tonalità di colore per ciascun esercizio.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**

#### *Art. 16 Limitazioni della Concessione*

1. Il permesso di costruire per la installazione del chiosco, rilasciato secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ai sensi delle vigenti leggi in materia.
2. In caso di revoca dell'autorizzazione commerciale il permesso di costruire decade a tutti gli effetti.
3. Il Comune può disporre la revoca del permesso di costruire in qualsiasi momento, per motivi di interesse pubblico, ordinando la rimozione del manufatto, previo preavviso di mesi tre, senza onere per l'amministrazione.

#### *Art. 17 Sanzioni*

1. Il permesso di costruire è revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.
2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici non autorizzati, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.
3. Il permesso di costruire è revocabile anche quando dalla installazione dovessero scaturire motivi di pericolo per la pubblica incolumità;

4. Le sanzioni sono imposte dall'ufficio tributi per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, e dal Comando di Polizia Municipale, per quanto riguarda le violazioni del Codice della Strada e dal Settore Urbanistico per le violazioni del permesso di costruire.

#### *Art. 18 Norme transitorie*

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo.
2. I titolari di attività di chioschi o di elementi di arredo urbano già esistenti, da almeno 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che sono sprovvisti di permesso di costruire e Contratto di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, dovranno regolarizzare le proprie posizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al quale dovranno essere conformi.
3. L'ampliamento di superficie utile netta di un chiosco esistente, nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 8, è sottoposto all'iter previsto per il rilascio del permesso di costruire.
4. Per i chioschi o gli elementi di arredo urbano esistenti non conformi al presente regolamento o che presentino degli elementi decorativi, tecnologici o architettonici con un aspetto degradato e comunque non decoroso, il Dirigente ne ordina il ripristino, da eseguirsi secondo la normativa del presente regolamento, fissando un congruo termine per l'esecuzione ed applicando, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
5. Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti.
6. In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con l'U.T.C. sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.

#### *Art. 19 Entrata in vigore del regolamento*

1. La presente disciplina entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.

## ALLEGATO A

### ITER AMMINISTRATIVO

1. Istanza unica indirizzata al 7° ed al 3° settore per la richiesta di installazione di chioschi e dehors;
2. Istanza al 3° settore per la richiesta di posizionare sedie, tavolini, ombrelloni, vasi e fioriere;
3. Istruttoria da parte del 7° settore, con acquisizione del parere del Comando di Polizia Municipale, ai fini viabilistici e del parere dell'ufficio annona in ordine alla validità o meno della licenza commerciale;
4. Il parere del Comando di Polizia Municipale deve pervenire nel termine perentorio di 30 gg., in mancanza si intende espresso favorevolmente;
5. Comunicazione da parte del 7° settore al 3° settore di parere favorevole, con la indicazione delle superfici concedibili, condizionato all'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e al pagamento della relativa tassa;
6. L'interessato ritira per chioschi e dehors presso il 3° settore l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'occupazione di suolo pubblico e la consegna al 7° settore, che rilascia il permesso di costruire.

## ALLEGATO A/1

1. La domanda di autorizzazione relativa all'installazione di manufatti di servizio, **dehors e chioschi** e similari dovrà contenere:
  - Progetto in cinque copie, di norma in scala 1:50 (pianta, prospetti e sezioni dell'installazione); In esso, con le caratteristiche della struttura, devono essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui *il chiosco o l'elemento di arredo urbano* interferisce ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai.
  - La planimetria dell'area: l'aerofotogrammetria in scala 1:2000 e lo stralcio di PRG.
  - Gli elaborati in scala 1/100 con tutte le informazioni grafiche necessarie per la esatta individuazione del *chiosco, del dehors* o dell'*elemento di arredo urbano* con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricati, piante, prospetti, sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante, con opportuna evidenziazione di tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui *il chiosco, il dehors o l'elemento di arredo urbano* interferisce ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai.
  - Gli elaborati dovranno essere redatti da un tecnico abilitato alla professione.
  - Per i chioschi, il progetto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.
  - Nel caso di intervento relativo ad aree soggette a vincolo è necessario il Parere preventivo favorevole degli Enti competenti.
  - Relazione tecnico-illustrativa.
  - Fotografie a colori in tre copie del luogo oggetto dell'intervento con simulazione fotorealistica dell'inserimento del chiosco o dell'elemento di arredo urbano nell'area di intervento.
  - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato da non più di tre mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione.
  - Documentazione secondo quanto disposto dal D.M. 37/08, qualora ne ricorrano gli estremi.
  - Indicazione delle utenze di cui si intende dotare il manufatto (enel, telefono, acquedotto, scarico in fognatura).
2. Le domande devono contenere l'indicazione esatta della superficie di suolo pubblico che si richiede in concessione e la durata.
3. I chioschi e i dehors di tipo pluriennali, dovranno versare gli oneri concessori.
4. La concessione di suolo pubblico dovrà riportare l'area relativa al solo manufatto e l'area di pertinenza, se occupata permanentemente negli orari di attività.
5. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco o dell'elemento di arredo urbano con i camminamenti ed eventuali tende avvolgibili o pensiline.

## 6. TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ALLEGATO B

#### *Prescrizioni tecniche per i chioschi*

1. A seconda dell'ambito urbano in cui viene inserito il chiosco, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette con specifico riferimento allo spazio utile, risultante nell'intorno, a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.
2. Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i seguenti limiti massimi:
  - se poligonale o circolare: abitacolo inscrivibile in una circonferenza di 6 m di diametro;
  - se rettangolare: max mq 30 **lordi**.
  - L'altezza massima del manufatto non potrà superare i 3.50 ml.
3. Per rispondere al principio di pulizia formale, che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
4. A tal fine, la progettazione dovrà far sì che gli organi di collegamento come dadi, viti, rivetti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.
5. Alcuni particolari esecutivi dovranno illustrare nel progetto, già in sede di presentazione di richiesta di concessione, i criteri di cui si prevede l'adozione per rispondere alla esigenza sopra riportata.

#### *Indicazioni generali per i chioschi*

1. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche (quadrato, rettangolo, cerchio, esagono, ottagono) e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
2. La struttura del manufatto è da eseguire in carpenteria metallica. Non è consentita l'utilizzazione di pannelli prefabbricati in cemento armato o strutture in muratura di qualsiasi genere.

##### **Tetto**

1. Il tetto sarà piramidale (preferibilmente) o piano e da realizzare in lamiera atta ad essere smaltata. Se a falde la copertura sarà rivestita in rame.
2. Lungo il perimetro esterno dell'oggetto del tetto sotto la conversa o grondaia, potrà essere eventualmente inserito un anello di tubi fluorescenti.
3. Tale eventuale apparato illuminante deve essere dotato di mascheratura progettata contestualmente al chiosco ed essere invisibile agli osservatori del medesimo dal punto di vista esterno situato oltre la linea di gocciolamento del tetto.

##### **Pareti laterali - Sistemi di chiusura**

1. Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparelle.
2. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche o con ante asportabili.

##### **Superficie di vendita**

1. Tale superficie deve svilupparsi verso l'interno del chiosco o a filo con la struttura.

##### **Superfici espositive**

1. Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno del chiosco, anche se mobili.

##### **Appoggio a terra**

1. Non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie, camerette di ispezione, vani di aerazione e simili, presenti nell'area proposta per l'installazione del manufatto.

2. La distanza dagli alberi di norma non può essere inferiore a metri 3 e quella da siepi a metri 1,50.
3. Lo spazio da lasciare libero tra il chiosco ed altri manufatti (recinzioni, fabbricati, etc.) non potrà essere minore di mt. 3.00.
4. La zoccolatura dovrà essere continua in vista, non nascosta da elementi espositivi fissi o mobili, e realizzata (o semplicemente rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.

#### **Illuminazione**

1. Il sistema di illuminazione dovrà essere il risultato di un progetto unitario.
2. Non e' consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

#### **Materiali e coloriture**

Le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in progetto a struttura aperta ed a struttura chiusa:

- non e' consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale;
- in nessuna parte del chiosco e' consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni similari.